



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011647 - 24/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 24 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Perugia
Via G. B. Pontani, 3B
06128 Perugia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 300/2016_Accesso liste elettorali

In data 21 ottobre 2016 è pervenuto da parte dell'Ordine di Perugia un quesito in materia di accesso alle liste elettorali. Specificamente, l'Ordine chiede di sapere se, in presenza di una specifica istanza di uno dei candidati alle prossime elezioni di categoria, debba essere consentito ad un candidato alla presidenza dell'Ordine che ne faccia richiesta, l'accesso ai moduli di presentazione delle candidature della lista concorrente, completi delle sottoscrizioni necessarie. Chiede altresì di sapere se si possa concedere l'accesso al registro delle firme dei professionisti votanti alle elezioni del 2012.

In merito al primo dei quesiti, si ritiene che l'Ordine territoriale che abbia ricevuto una richiesta di accesso ai moduli di presentazione delle candidature corredati delle sottoscrizioni necessarie, da parte di un soggetto legittimato ai sensi della L. 241/1990, quale sicuramente è un candidato alla Presidenza dell'Ordine, debba senz'altro consentirne la consultazione e/o l'estrazione di copia.

La soluzione indicata è pienamente coerente con la disciplina generale sull'accesso di cui alla legge 241/1990, che si richiama integralmente. In particolare, l'art. 22 definisce "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Inoltre, definisce l'accesso ai documenti amministrativi, date le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, come principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. L'ambito oggettivo è definito nell'art. 24, secondo il quale tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli espressamente previsti dalla legge tra i quali, si osserva, non rientrano sicuramente i documenti in oggetto. Si evidenzia soprattutto - per la soluzione del caso in esame - il principio di cui all'art. 25, per il quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza

sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Se l'accesso riguarda dati sensibili¹ e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (art. 25, comma 7).

L'accessibilità dei dati riguardanti le liste elettorali è in ogni caso sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza del Garante della Privacy il quale, chiamato a rispondere in merito alla legittimità dell'accesso alle liste dei sottoscrittori, confermava già nel 1999: "appare legittimo il rilascio dell'elenco dei sottoscrittori di una lista elettorale esclusivamente a soggetti che intendano servirsene per l'esercizio dei diritti politici (es.: nel caso che la richiesta pervenga da candidati appartenenti a liste concorrenti)².

Per quanto attiene alla richiesta di accedere al registro delle firme dei votanti alle elezioni del 2012, in base alla sommaria valutazione che si può effettuare e in assenza di ulteriori informazioni, non appare sussistere alcun interesse concreto attuale e diretto del candidato alla conoscenza del dato richiesto.

Si ricorda, in proposito, che la lista dei votanti alle competizioni elettorali rappresenta sicuramente un dato sensibile la cui conoscenza è, dunque, consentita soltanto per i casi e per le finalità previste da leggi o regolamenti ed esclusa quando mancano i presupposti di legge. Sul punto si richiama il principio enunciato dal Garante per la protezione dei dati personali nella Nota del 4 aprile 2001³: "Il diritto di accesso alle liste elettorali di sezione utilizzate presso i seggi elettorali in occasione di precedenti elezioni, nelle quali sono contenuti dati idonei a rivelare anche l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni, è esercitabile da ogni elettore entro il termine di 15 giorni dal deposito nella cancelleria, al solo fine del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali. Anche i titolari di cariche elettive, quindi, fuori dal contesto e dai limiti descritti, non possono consultare dette liste".

E' invece consentita, dietro richiesta, la comunicazione dei dati in forma aggregata sulla partecipazione del voto alla precedenti elezioni (sotto forma di percentuale, numero assoluto, dato statistico).

Cordiali Saluti.

Francesca Maione



¹ I dati relativi alle sottoscrizioni delle liste elettorali possono qualificarsi sensibili secondo la definizione di cui all'art. 4 della D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

² Garante della Privacy, Provv. 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 71. Si veda anche Newsletter n. 164 del 24 marzo 2003 nella quale il Garante ha confermato la legittimità dell'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.

³ Nota del Garante 4 aprile 2001, doc web n. 42070, sull'accesso di consiglieri regionali a liste di sezione utilizzate nelle elezioni, indirizzata al Tribunale di Napoli e al Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile Dir. centrale per i servizi elettorali.